

DELIBERA N. 41/08/CSP

Diffida alla società Video 1 s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Telesalute”) per la violazione dell’articolo 5ter, commi 1 e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle Delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP (Procedimento n. 1601/lf)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183, modificato con le delibere n. 250/04/CSP, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2004, n. 258, n. 34/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2005, n. 72, n. 105/05/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2005, n. 196 e n. 162/07/CSP pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 dicembre 2007, n. 287;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla

delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto in data 25 settembre 2007 n. 109/07/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 8 ottobre 2007, con il quale è stata contestata alla Video 1 S.r.l., con sede legale in Roma, P.za Scansano, n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Telesalute", la violazione dell'articolo 5ter, commi 1, 3, 4 e 6 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP, per aver trasmesso in data 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 settembre 2006, dalle ore 9:00 circa e in data 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 settembre 2006 dalle ore 14:00 circa, televendite di servizi di pronostici lotto con sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, e propaganda degli stessi senza la comunicazione della predisposizione delle previsioni su base di inferenza statistica, messi in onda in fasce orarie non consentite;

VISTE le memorie difensive pervenute all'Autorità in data 24 ottobre 2007, prot. 63248, con le quali la società in questione ha eccepito che:

- le alterne vicende giurisdizionali che hanno riguardato l'entrata in vigore delle norme di cui in contestazione hanno ingenerato nelle emittenti televisive un generale stato di incertezza sull'interpretazione e applicazione della norma, risolto in data 22 dicembre con la diffusione dell'atto di interpretazione emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- in seguito a tale atto, con cui l'Autorità ha riconosciuto la non applicabilità del divieto di propaganda ai servizi di pronostici del lotto elaborati su base di inferenza statistica in quanto gli stessi non sfruttano la superstizione o la credulità, in particolare degli utenti psicologicamente più deboli, l'emittente ha provveduto a limitare la propria programmazione a tali tipologie di trasmissioni;
- le trasmissioni contestate consistono di promozione di servizi di pronostici non legati all'astrologia e all'occultismo, ma a criteri di inferenza statistica, né si tratta di servizi vietati dall'articolo 1, comma 26 della legge 650/96, ritenendo la società di agire nel rispetto della normativa vigente;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 13 novembre 2007, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno ribadito che la violazione contestata risale al periodo immediatamente successivo alla revoca da parte del Consiglio di Stato delle ordinanze sospensive della sentenza del T.A.R. Lazio che aveva rigettato il ricorso per l'annullamento della delibera 34/05/CSP, prima della diffusione dell'atto interpretativo dell'Autorità successivamente al quale l'emittente ha adeguato la propria programmazione alla normativa vigente; inoltre gli stessi hanno chiesto e ottenuto di

produrre ulteriore documentazione a comprova di quanto sostenuto entro quindici giorni decorrenti dalla data di svolgimento dell'audizione stessa;

VISTA la documentazione aggiuntiva inviata dalla società e pervenuta in data 29 novembre 2007, prot. 71798, consistente nella registrazione della trasmissione "Telefortune" andata in onda il 19 novembre 2007, dalle ore 10:00 circa alle ore 10:30 circa,

RILEVATO che la trasmissione addotta a prova dell'adeguamento dell'emittente alla normativa consiste in una televendita di servizi di pronostici del lotto elaborati su base di inferenza statistica, attraverso la sovrimpressioni e l'induzione a utilizzare la numerazione a tariffazione maggiorata 899.40.40.20 in fascia oraria non consentita;

RITENUTO di poter accogliere le dedotte eccezioni limitatamente alla violazione dell'art. 5ter, commi 4 e 6 in quanto dalla documentazione aggiuntiva prodotta dalla società si evince che i servizi di pronostici propagandati sono elaborati su base di inferenza statistica e dunque la società ha adeguato la propria programmazione alla normativa vigente per quanto riguarda la propaganda di tali servizi;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite relativamente alla violazione dell'art. 5ter, commi 1 e 3 in quanto dalla documentazione aggiuntiva prodotta dalla società Video 1 S.r.l. è stato riscontrato che l'emittente Telesalute continua a trasmettere televendite di servizi di pronostici del lotto attraverso la sovrimpressioni e l'induzione a utilizzare numerazione a tariffazione maggiorata in fascia oraria non consentita come vietato dal Regolamento citato e ribadito nell'atto di interpretazione diffuso da questa Autorità in data 22 dicembre 2006;

RILEVATO pertanto, che l'emittente ha effettuato violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5ter, commi 1 e 3, della Delibera dell'Autorità n. 34/05/CSP del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite nei giorni oggetto di contestazione e successivamente anche nei giorni le cui registrazioni sono state spontaneamente fornite dall'emittente stessa;

VISTO l'articolo 5ter, commi 1 e 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere nn. 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP e 162/07/CSP;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

la Video 1 S.r.l., con sede legale in Roma, P.za Scansano, n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telesalute*", a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro quindici giorni dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.164,00 (cinquemilacentosessantaquattro/00) ai sensi dell'articolo 51, commi 2 lett. b) e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 4 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
M.Caterina Catanzariti